

IL RETTORE

- VISTO** l' art.5 comma 7 del D.M.22.10.2004 n.270 e l'art.22, comma 13 della legge 28.12.2001, n.448;
- PRESO ATTO** che a seguito delle indicazioni operative dettate dalle ministeriali n.1019 del 3 marzo 2006, n.149/Segr/DGU/2006 del 1 giugno 2006, n.2480 del 15 giugno 2006, le Università non possono stipulare convenzioni aventi ad oggetto il riconoscimento di crediti formativi universitari se non hanno emanato un'apposito regolamento nel quale siano dettagliatamente predeterminati i criteri da applicarsi nella suddetta procedura, nonché le forme con cui attuarle;
- ATTESA** la necessità di predisporre un “ Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di Crediti Formativi nei Corsi di Studio”al fine di disciplinare il riconoscimento di crediti formativi universitari utili ai fini del compimento degli studi in un corso di laurea attivato;
- VISTE** la delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 23.01.07 relative all'approvazione del regolamento di cui innanzi;
- VISTO** l'art. 7 dello Statuto;

DECRETA

- Art.1- E' emanato il Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di Crediti Formativi nei Corsi di Studio nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrale e sostanziale.
- Art. 2- Il predetto Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto.

Napoli, 06.02.2007

f.to IL RETTORE
Prof. Gennaro Ferrara

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI NEI CORSI DI STUDIO

Articolo 1

In attuazione della legislazione vigente ed in conformità del presente Regolamento, i Consigli delle Facoltà possono proporre – agli organi competenti dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (nel seguito denominata "Università") – la stipula di convenzioni con Enti e Istituzioni per il riconoscimento di crediti formativi universitari (nel seguito denominati "CFU") utili ai fini del compimento degli studi in un corso di laurea attivato

I Consigli delle Facoltà possono, altresì, riconoscere CFU corrispondenti ad attività formative pregresse, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico di ateneo.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 22, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Università, riconosce un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art.3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 3 novembre 1999, n.509.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari:

- a) le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso l'Università e/o altri Atenei.

Articolo 3

Ciascuna Facoltà, avuto riguardo alle peculiarità dei propri corsi di studio e nel rispetto degli obiettivi formativi dei propri corsi di studio, individua specifici e tassativi criteri in base ai quali svolgere le attività di cui al precedente art. 1 Le Facoltà, in sede di approvazione dei Regolamenti didattici, adeguano alla specificità degli obiettivi formativi dei singoli corsi di studio, sentita la Struttura didattica competente, i criteri generali e le modalità di riconoscimento di CFU previsti dalla legislazione vigente e dalle norme del presente regolamento, e stabiliscono in ciascun Regolamento didattico di Facoltà il numero dei CFU riconoscibili, nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dal successivo art. 4.

I suddetti criteri vanno comunque sottoposti al Senato Accademico, il quale assume le conseguenti determinazioni.

È demandato esclusivamente alla valutazione finale del Senato Accademico le richieste di riconoscimento CFU per il cui accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Articolo 4

Ai sensi delle disposizioni ministeriali vigenti, è possibile riconoscere crediti formativi universitari fino a un massimo di 60 CFU utili ai fini del compimento degli studi in un corso di laurea attivato.

Articolo 5

Nel rispetto di quanto indicato nei precedenti articoli, l'Università provvede alla stipula con gli enti e le istituzioni interessate delle convenzioni relative al riconoscimento di crediti formativi. Ciascuna convenzione è preventivamente sottoposta all'approvazione del Senato Accademico. Ad analoga procedura sono sottoposti eventuali atti aggiuntivi alle convenzioni medesime.

Articolo 6

Il presente regolamento non si applica al riconoscimento di crediti formativi universitari a favore di chi sia in possesso di titolo di studio equivalente alla laurea, alla laurea specialistica o alla laurea magistrale (c.d. riconversione creditizia). Le suddette procedure sono demandate alle singole Facoltà.

Articolo 7

Le Facoltà provvederanno alla revisione delle convenzioni già stipulate e al loro adeguamento a quanto stabilito dal Regolamento medesimo, ovvero alla loro risoluzione, qualora l'Ente o l'Istituzione non ritenga di accogliere le nuove determinazioni scaturite dalla suddetta revisione.

Napoli, 06.02.2007